



Berna, 27 giugno 2007

Ai Governi cantionali

**Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati;
Apertura della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 23 marzo 2007 l'Assemblea federale ha licenziato la revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Il termine di referendum scade il 12 luglio 2007. Il testo di legge può essere consultato nel Foglio federale 2007 2099 (<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/2099.pdf>). Qui di seguito si tratta ora di adeguare il diritto a livello di ordinanza alla revisione completa a livello di legge.

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP, in base all'articolo 3 capoverso 3 della legge sulla consultazione, di eseguire presso i Cantoni una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di una revisione dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati.

L'ordinanza prevede segnatamente regole in merito ai punti seguenti:

- definizione dei redditi determinanti dell'avente diritto (art. 1 e 2); come finora occorre procedere conformemente alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC); in base all'art. 45 della legge concernente l'aiuto alle vittime l'ordinanza disciplina le deroghe alla procedura giusta la LPC;
- calcolo dei contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e degli indennizzi (art. 4 e 6); l'ordinanza contiene le formule per determinare la prestazione del Cantone adeguata ai redditi;
- determinazione del contributo forfettario intercantonale per le spese di consulenza (art. 5); esso serve a rimborsare le spese per la consulenza fornita da un Cantone diverso da quello di domicilio;
- aiuto alla formazione da parte della Confederazione (art. 8).

Affinché i Cantoni, che sono essenzialmente responsabili dell'esecuzione dell'aiuto alle vittime, dispongano di tempo sufficiente per adeguare il loro diritto, l'entrata in vigore della revisione del diritto federale è prevista soltanto nell'autunno 2008.

In allegato Vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto della riveduta ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.51) e il relativo rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si concluderà il **26 ottobre 2007**.

Ulteriori copie della documentazione relativa alla procedura di consultazione si possono ordinare via Internet all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi preghiamo di inviare il vostro parere all'Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna.



In caso di domande potete rivolgervi a Valérie Berset Hemmer (Tel. 031 322 01 58, valerie.berset-hemmer@bj.admin.ch) o Hanni Nahmias (Tel. 031 322 47 67, hanna-louise.nahmias@bj.admin.ch).

Vogliate gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Christoph Blocher
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto di ordinanza e rapporto esplicativo
per ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG in d
per VD, NE, GE, JU in f
per BE, FR, VS in d e f
per GR in d e i
per TI in i
- Lista dei partecipanti

Copia per conoscenza a:

- Conferenza svizzera dei centri di collegamento dell'aiuto alle vittime, Eigerplatz 5, casella postale 459, 3000 Berna 14
- Fachausschuss der schweiz. Opferhilfe-Beratungsstellen, p.A. Castagna, Universitätsstr. 86, 8006 Zurigo
- COROLA, p.A. Philipp Gloor, Centre de consultation LAVI, casella postale 293, 2301 La Chaux-de-Fonds
- Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2, p.A. Beratungsstelle Opferhilfe Bern, Mühlemattstr. 53, 3007 Berna